

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

(Allegato I della Direttiva 2001/42/CE)

Il testo in grassetto si riferisce alle informazioni elencate nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE ed è integrato da spiegazioni aggiuntive e domande esemplificative.

a. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

I contenuti, gli scopi e le motivazioni del progetto devono essere esposti in modo comprensibile. È necessario indicare dati riguardo alla localizzazione ed alla dimensione (superficie, densità, infrastrutture, ecc...). È necessario inoltre indicare in quale modo siano stati tenuti in considerazione gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti dalle relative leggi, dai piani specifici e dagli altri strumenti di pianificazione (p.es. Piano delle zone di pericolo, piano urbanistico, piano paesaggistico, piano comunale per il territorio e il paesaggio, programma di sviluppo comunale per il territorio e paesaggio, Linee guida natura e paesaggio, PSP/Piano strategico provinciale, piano di attuazione).

Devono essere citate le basi legislative o gli strumenti di pianificazione rilevanti. Non è di utilità ripetere o elencare tutte le norme.

b. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

Descrizione della situazione attuale e valutazione degli effetti ambientali, compresa la previsione nel caso di mancata attuazione del progetto, con particolare riferimento agli effetti rilevanti dell'intervento sull'ambiente. È inoltre necessario descrivere la "variante zero", che indica lo sviluppo o il potenziale di sviluppo dell'area senza l'intervento programmato. La "variante zero" non deve necessariamente avere effetti negativi sull'ambiente.

Esempio: L'effetto principale sull'ambiente nella costruzione di un magazzino consiste nel grande consumo di superficie, in relazione con il tipo di superficie utilizzata. Se questa superficie è un habitat naturale e di grande valore ecologico, l'effetto principale dell'intervento è la distruzione dell'habitat di valore ecologico mediante l'impermeabilizzazione del terreno. Un ulteriore impatto ambientale va visto indubbiamente anche nell'aumento del traffico con tutte le conseguenze (rumore, infrastrutture...) e tutto ciò deve essere valutato nel prosieguo della relazione. La variante zero significherebbe che l'habitat di valore ecologico verrebbe preservato e il problema del traffico non si porrebbe.

c. Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

In questo capitolo devono essere descritte le caratteristiche essenziali del luogo che sarebbero influenzate dal progetto. Tale descrizione deve rendere evidenti gli aspetti ambientali che caratterizzano il luogo e le loro interazioni con il progetto. A tal fine può essere utilizzato come criterio di valutazione lo stato dei beni tutelati.

Esempio: Un prato con radi alberi da frutto ai margini di un centro abitato, dove si progetta di costruire abitazioni, non deve essere solo descritto, ma ne devono essere valutati anche la rarità, il valore paesaggistico e culturale, ecc.; è possibile anche una valutazione naturalistica. Per la valutazione della sensibilità dei beni tutelati, si possono raccogliere informazioni tramite la consultazione delle Liste Rosse di biotopi, animali e piante. Sono adatti a questo scopo anche le rilevazioni degli inventari di elementi paesaggistici e culturali che si trovano già in diversi Comuni.

d. Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

Devono essere esposte informazioni riguardo a tutti i problemi ambientali attualmente rilevanti per il piano o programma (P/P) (es. qualità dell'aria e dell'acqua, flora, fauna, habitat). Sulla base di queste informazioni si deve verificare in quale modo queste problematiche influenzino il P/P e se sussista la probabilità che il P/P stesso acuisca problemi preesistenti, li riduca o agisca su di essi in altro modo. Per zone con particolare rilevanza ambientale si intendono zone dal valore ecologico particolarmente alto, ad esempio zone protette Natura 2000, ma anche parchi naturali o nazionali, o anche zone che ospitano specie che compaiono nelle Liste Rosse locali o dove si trovano habitat e specie di interesse europeo.

Può trattarsi anche di zone (habitat) che non godono di protezione, ma ospitano specie indicate nelle specifiche Liste Rosse (locali, nazionali, europee, internazionali), o sono luogo di sosta o di cova di specie di uccelli di interesse nazionale o internazionale. Inoltre, la zona in questione può essere un tipo di biotopo sottoposto ad un alto rischio ecologico (es. zone paludose, sabbiose, ghiaiose, ecc.). Se l'intervento consiste nel cambiamento di destinazione di aree che si trovano all'interno di Natura 2000 o nelle immediate vicinanze (= possibile influenza su Natura 2000), è necessario anzitutto sottoporlo alla valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva Habitat (v. anche la legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 di tutela della natura).

e. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

I conflitti di cui ai punti c) e d) devono essere valutati alla luce degli scopi di protezione ambientale definiti a livello internazionale, europeo e nazionale. In questa parte si deve tenere conto anche di scopi comunitari quali l'interconnessione e la protezione degli habitat.

(ad es. Agenda 2030; The European Green Deal; Trattato di Parigi; Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle acque); Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; Piano d'azione dell'UE: "Verso un inquinamento zero per aria, acqua e suolo; Convenzione europea del paesaggio; Convenzione di Faro sul Patrimonio Culturale (ratificata in Italia); legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico); Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1360 del 24 aprile 2019 (Piano Strategico Nazionale per una mobilità sostenibile); Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); Patto di sostenibilità per l'Alto Adige; Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche per la Provincia Autonoma di Bolzano (PGUAP); Piano di Tutela delle Acque per la Provincia Autonoma di Bolzano (PTA); legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 "Territorio e paesaggio"; 4. aggiornamento del "Piano di gestione dei rifiuti 2000" (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1139 del 28 dicembre 2021); legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, "Legge di tutela della natura e altre disposizioni"; legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, "Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca"); Piani comunali di classificazione acustica; Piano clima Alto Adige 2040;.

f. Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

La valutazione può essere redatta in modo descrittivo oppure in forma di tabella, tramite una scala di valori. È tuttavia importante che il metodo di valutazione sia indicato chiaramente. Nella valutazione è consigliabile ricorrere alle banche dati esistenti (geodati dei diversi sistemi informativi, letteratura specifica sull'argomento, dati storici, risultati di sopralluoghi, ecc.). La descrizione deve essere adeguata alle dimensioni dell'intervento, facendo riferimento a tutti gli aspetti ambientali e ai beni tutelati (devono essere valutati gli effetti sui beni tutelati che vengono influenzati o sui quali è pronosticabile un'influenza). Deve essere precisato chiaramente in quale zona si possano verificare degli effetti e in che cosa consistano tali effetti. Deve essere inoltre indicato in che cosa consistono le interazioni fra i singoli beni protetti (es. impermeabilizzazione del suolo e stato delle acque sotterranee). I seguenti beni ambientali sono indicati nella direttiva e devono essere valutati a seconda del progetto: tutela del suolo: es. impermeabilizzazione delle superfici; tutela dell'acqua: es. stato delle acque sotterranee., acque superficiali; tutela dell'aria e dei fattori climatici: es. qualità dell'aria; tutela della biodiversità e del paesaggio: es. grado di rischio per gli habitat; tutela della flora e della fauna: es. Liste Rosse; tutela della

popolazione e della salute umana: es. rumore, elettrosmog; tutela dei beni materiali e del patrimonio culturale: es. tutela dei beni culturali, tutela degli insiemi; tutela del patrimonio archeologico: es. zone archeologiche protette, rilevanza storica e culturale.

Esempio: Per l'inserimento di un'infrastruttura stradale si dovranno indicare ai fini della valutazione dati riguardo al bene oggetto di tutela suolo (impermeabilizzazione), inoltre dovranno essere presi in considerazione relativamente al bene oggetto di tutela aria la qualità dell'aria ed il rumore. Le previsioni d'impatto andranno elaborate in base ai dati a disposizione (traffico attuale, aumento del traffico, spostamento del traffico).

g. Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

La priorità deve dunque essere data nell'evitare i conflitti con i beni tutelati. Solo se questo non è possibile devono essere previste misure di mitigazione o compensazione dei danni. Devono essere esposte le possibilità di diminuire o compensare i rilevanti effetti negativi descritti nel rapporto ambientale. Possono essere misure definite o previste nel P/P. In tale contesto è però necessario tenere conto del fatto che misure e misure di attenuazione del danno possono avere a loro volta effetti negativi sull'ambiente che vanno considerati (es. strutture di protezione). In generale tutte le misure devono essere indicate in modo vincolante nel P/P ed attuate nei livelli di pianificazione successivi.

h. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

Le informazioni riguardo alla scelta delle alternative sono necessarie per comprendere i motivi di determinate scelte e in quale rapporto esse stiano con l'intervento previsto. Analogamente, è necessario fornire una motivazione plausibile per la scelta di una variante, alla luce della valutazione degli effetti sui beni tutelati. A questo proposito è necessario indicare le eventuali difficoltà, incertezze di previsione o le lacune nelle conoscenze. Può eventualmente essere utile spiegare in che modo sono state risolte simili difficoltà.

i. Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;

Il rapporto ambientale deve contenere anche una descrizione delle misure di controllo (monitoring) previste. Occorre prevedere misure che consentano di individuare tempestivamente gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto sui suddetti beni protetti ed eventualmente di intervenire in misura adeguata contro di essi. Il rapporto ambientale deve prevedere un piano di attuazione di tali interventi. Il monitoraggio dovrebbe esaminare se le ipotesi e gli impatti ambientali su cui si basa la VAS siano effettivamente corretti, se siano state attuate le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione raccomandate, se gli obiettivi corrispondenti siano stati raggiunti, se la pianificazione abbia effettivamente avuto effetti e se si siano verificati impatti negativi imprevisti. Inoltre, è necessario stabilire chi è responsabile del monitoraggio e in che misura, e per quali finalità vengono utilizzati i risultati del monitoraggio. I risultati del monitoraggio servono come base per i piani futuri.

j. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La sintesi non tecnica assolve allo scopo di rendere facilmente accessibili e comprensibili al pubblico ed ai decisori gli aspetti e i risultati principali del rapporto ambientale. Essa deve tener conto anche degli effetti delle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione. La sintesi non tecnica deve essere scritta in lingua italiana e tedesca. Per la rappresentazione semplificata dei risultati possono essere utili una tabella riepilogativa e un piano riassuntivo.